

R.G. n. 12466/2013



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -

Verbale della causa R.G. n. 12466/2013

tra

Anyaquae s.r.l. (avv.ti Andrea Caracò e Armando Platto)

ATTRICE OPPONENTE

e

Legno Style s.r.l. (avv. Gabriele Covelli)

CONVENUTA OPPOSTA

Oggi 18 giugno 2015 ad ore 13.00 dinnanzi al giudice dott. Andrea Tinelli sono comparsi:

l'avv. Armando Platto per parte opponente

l'avv. Covelli per parte opposta.

Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'avv. Platto precisa come da prima memoria *ex art.* 183 comma 6 c.p.c.

L'avv. Covelli precisa come da comparsa di costituzione e risposta del 17.12.2013 .

Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza *ex art.* 281 *sexies* c.p.c., dandone lettura.

Il giudice

Andrea Tinelli



R.G. n. 12466/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al **n. r.g. 12466/2013** promossa da:
Anyaquae s.r.l. (avv.ti Andrea Caracò e Armando Platto)

ATTRICE OPPONENTE

contro

Legno Style s.r.l. (avv. Gabriele Covelli)

CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da odierno verbale di discussione della causa.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.

Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4694/2013 del 10 giugno 2013 il Tribunale di Brescia condannava Anyaquae s.r.l. a pagare a Legno Style s.r.l. la somma di euro 32.430,00, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la fornitura di alcuni mobili.

Avverso tale decreto proponeva opposizione l'ingiunta eccependo che l'importo richiesto per la fornitura, ultimata con forte ritardo ed affetta da vizi, era quasi doppio rispetto a quello preventivato e disconoscendo il riconoscimento di debito apparentemente sottoscritto dal sig. Luca Mori in data 8 aprile 2013. L'opponente lamentava altresì di aver patito dei danni conseguenti a vizi dei mobili consegnati, dei



quali chiedeva il ristoro, eventualmente con compensazione con l'importo vantato dalla opposta in via monitoria.

Si costituiva in giudizio la opposta, la quale negava che fosse pattuito, quale termine di consegna, il mese di giugno 2012, eccepiva la tardività della denuncia dei vizi, intervenuta solo in data posteriore all'invio della fattura per il pagamento del corrispettivo, e proponeva istanza di verifica del documento datato 8 aprile 2013.

Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., si procedeva all'esame di un testimone e a c.t.u. grafologica sul citato documento.

Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

2.

Ogni questione sollevata da parte opponente in merito al corrispettivo pattuito è superata dall'accordo in data 8 aprile 2013 col quale, una volta ultimata la consegna dei mobili, è stato concordato il prezzo di euro 33.000 + IVA (cfr. doc. 5 di parte opponente e doc. 6-6 *bis* di parte opposta).

La c.t.u. grafologica, a firma della dott.ssa Cristina Carzeri, ha ricondotto la sottoscrizione disconosciuta alla mano di Luca Mori, legale rappresentante della opponente, mentre il testimone Walter Simoncelli, dipendente della opposta incaricato di intrattenere le relazioni commerciali con l'opponente, ha dichiarato che il documento era stato sottoscritto dal Mori in sua presenza («andai l'8 aprile 2013 presso la sede a Roncadelle e quale incaricato trattai il prezzo con il sig. Luca Mori, amministratore dell'opponente. Non rientra tra le mie mansioni la determinazione del prezzo. Mi era stato però detto da Roversi Cristina, legale rappresentante dell'opposta, che poteva *arrivare fino al prezzo di poi concordato di euro 33.000,00 più IVA. È vero che in mia presenza Luca Mori ha firmato il documento che da parte opposta è stato disconosciuto*»).

Del pari, privo di supporto probatorio è l'asserito ritardo nella consegna del mobilio, atteso che non vi è documentazione, agli atti, dai quali risulti il termine di consegna allegato dalla opponente ed è peraltro inverosimile che, a fronte di un ritardo considerevole come quello lamentato, la stessa opponente abbia concordato il prezzo di euro 33.000,00 sopra indicato.

Infine, la denuncia dei vizi è da considerare tardiva.



È principio consolidato che, eccepita la tardività della denuncia dei vizi, incombe sul committente l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunciati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (C. 25.6.2012 n. 10579).

La consegna dei mobili è stata ultimata a marzo del 2013, mentre la prima denuncia dei vizi risale al 28 maggio 2013 (doc. 8 di parte opponente).

Non è stata fornita, e nemmeno offerta, prova in ordine al tempo in cui i vizi si sarebbero per la prima volta manifestati, né è stato chiarito quale parte della fornitura, realizzata in più consegne ripartite nel corso di oltre un anno, ne sarebbe stata interessata.

In assenza di precisa dimostrazione in merito al momento della scoperta dei vizi (che, ovviamente, non può essere costituita dalla semplice affermazione, contenuta nella denuncia, che l'insorgenza dei vizi «è avvenuta in questi stessi giorni»), manca un parametro temporale diverso dall'ultima consegna per la valutazione del rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 1667 c.c.

Ebbene, poiché la consegna è stata ultimata, al più tardi, il 25 marzo 2013 (che è la data dell'ultima fattura), la denuncia del 28 maggio 2013 deve ritenersi tardiva, perché intervenuta oltre sessanta giorni dopo.

La decadenza dall'azione (e dall'eccezione) di garanzia comporta il rigetto del principale motivo di opposizione e della correlata domanda di risarcimento del danno derivante dai vizi (soggetta anch'essa, quale contenuto della garanzia, al termine decadenziale dell'art. 1667 c.c. e comunque rimasta sprovvista di qualsiasi supporto probatorio in merito all'*an* e al *quantum*).

Lo stesso dovrebbe dirsi, a maggior ragione, ove si ritenesse di qualificare come compravendita il rapporto intercorso fra le parti.

Nondimeno, la parte opposta non può pretendere il pagamento dell'intero credito azionato in via monitoria, dal momento che, come si evince dalla comunicazione di Unipol in data 7 agosto 2013, la stessa era divenuta cessionaria di parte di tale credito in data anteriore al deposito del ricorso monitorio. Tale circostanza, peraltro, non è stata oggetto di contestazione da parte dell'opposta.

Pertanto, il decreto ingiuntivo, ottenuto per una somma in parte non più soggettivamente riferibile all'opposta, deve essere revocato.

L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario, avente ad oggetto non solo la legittimità del decreto, ma anche il merito della pretesa creditoria.



Ne discende che, previa revoca del decreto, la parte opponente dovrà essere condannata al pagamento della minor somma di euro 23.040,40, per i medesimi titoli di cui al ricorso monitorio.

3.

La riduzione della somma dovuta all'opposta giustifica la parziale compensazione delle spese di lite, nella misura di un terzo, con condanna dell'opponente al rimborso dei residui due terzi.

I costi della c.t.u., invece, che ha avuto un esito completamente sfavorevole all'opponente, vanno posti definitivamente ed integralmente a carico della stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, anche istruttoria, ed eccezione disattesa:

1. dichiara che la sottoscrizione dell'accordo in data 8 aprile 2013 oggetto di disconoscimento è attribuibile a Luca Mori;

2. revoca il decreto ingiuntivo opposto;

3. condanna la parte opponente a pagare alla parte opposta, per i titoli giuridici di cui al ricorso monitorio, la somma di euro 23.040,40, oltre interessi *ex d.lgs. n. 231/2002* dalla scadenza delle singole fatture al saldo;

4. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente;

5. compensa le spese di lite della fase di opposizione nella misura di un terzo e condanna la parte opponente a rimborsare all'opposta i restanti due terzi, che liquida in € 2.648,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.

6. pone definitivamente i costi della c.t.u. a carico della parte opponente.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Brescia, 18 giugno 2015

Il giudice

Andrea Tinelli

